



Le posizioni organizzative previste dalla legge 205 del 2017 e quelle previste dagli articoli 17 e 18 del Contratto collettivo integrativo delle Agenzie fiscali

Una visione unitaria

Incontro con le OO.SS

Roma 12 giugno 2018

a) Le posizioni organizzative previste dalla legge 2015 del 2017 (PO)

Le PO hanno tre elementi di assoluta forza e *innovazione*:

- ✓ la definizione delle posizioni non è descritta come residuale rispetto alle attività in capo ad altre posizioni (come ad esempio quelle dirigenziali) ma ha una esplicitazione propria;
- ✓ vengono chiaramente individuate le attribuzioni di tali figure (*potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo*);
- ✓ la retribuzione di posizione, connessa alle funzioni svolte, viene definita secondo criteri che tengono conto della complessità delle attività e deve essere graduata su più livelli (fino a un massimo di 4); è inoltre prevista una retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata.

Sono previste due tipologie di PO:

- ✓ **posizioni di tipo gestionale**, che si occupano della gestione e del coordinamento di più attività connesse fra loro e del personale che le svolge;
- ✓ **posizioni "professional"**, preposte al coordinamento di attività complesse e trasversali alle strutture, ritenute strategiche dall'organizzazione, sulle quali lavorano in autonomia. Tali figure, pur non gestendo direttamente risorse, possono avvalersi di risorse presenti nella struttura alla quale appartengono in maniera continuativa o per le esigenze progettuali di ampio respiro che si potranno presentare.

Per entrambe le nuove figure è prevista una retribuzione di posizione, che si aggiunge a quella spettante in base alla fascia economica di appartenenza, e un'indennità di risultato, che non può essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione; viene anche prevista, al fine di favorire la mobilità sul territorio, una somma destinata a remunerare lo svolgimento dell'attività in luogo diverso da quello di organica appartenenza.

Si prevede di istituire circa **1500** posizioni organizzative; attualmente le posizioni organizzative speciale e le posizioni organizzative temporanee sono complessivamente **748** (entrambe saranno soppresse da 1° gennaio 2019)

b) Le posizioni organizzative previste dagli articoli 17 e 18 del C.C.N.I.

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005, agli articoli 26, 27 e 28 ha regolamentato, per la prima volta, le posizioni organizzative e professionali.

A seguito del CCNL, il 18 dicembre 2006, è avvenuta la firma del Contratto nazionale collettivo integrativo 2002 – 2005 (CCNI). L'art.17 del Contratto recepisce gli articoli 26, 27 e 28 del CCNL, istituendo la posizione di capo area non dirigenziale; nell'art.18, l'Agenzia ha avviato, inoltre, percorsi innovativi per la valorizzazione di particolari competenze professionali, attraverso l'istituzione di incarichi definiti "di responsabilità" (capo team, coordinatore, capo reparto ed esperto).

Per entrambe le tipologie di incarico (artt. 17 e 18 CCNI), il Contratto demandava i criteri di conferimento e di graduazione (nonché il relativo importo) a successivo accordo da sottoscrivere entro 60 giorni. Tale accordo è stato firmato dopo poco più di due mesi, il 7 marzo 2007. La portata innovativa dell'Accordo sta soprattutto, nella valorizzazione del circuito virtuoso autonomia-responsabilità che costituisce l'essenza stessa del ruolo manageriale.

Tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 le strutture regionali e centrali, in considerazione della scadenza degli incarichi ex artt. 17 e 18 hanno proceduto alla ridefinizione del quadro complessivo delle posizioni e dei relativi titolari, secondo quanto previsto dalla *Direttiva Linee guida per il conferimento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità del 18 dicembre 2013*. Il senso della Direttiva sta in due parole chiave: assunzione di responsabilità e motivazione. Ma la Direttiva va oltre, affermando che "l'esercizio di tale responsabilità, e i risultati cui ha dato luogo, rappresentano, a loro volta, tra i principali elementi di giudizio su cui si baserà la valutazione riguardante il soggetto che ha conferito gli incarichi".

La durata degli incarichi, infine, viene fissata in tre anni.

Il finanziamento delle funzioni direttive grava sul fondo FPSRUP per € 10,6 mln compresa la retribuzione di risultato.

Le posizioni attive art. 17 sono **238**, graduate in tre livelli di retribuzione (7.500, 5.100 e 3.400), e gravano sul FPSRUP, compresa la retribuzione di risultato, per circa € 800 mila. Si stima che con il nuovo assetto saranno circa **530** con una spesa di circa € 1,6 mln.

Le posizioni attive art.18 sono circa **3.300** graduate in cinque livelli di retribuzione (7.500, 5.100, 3.400, 2.500 e 1.500) per una spesa complessiva, compresa la retribuzione di risultato, di circa € 9,8 mln. Tali incarichi non

sono previsti negli uffici provinciali-territorio ad eccezione delle figure di caporeparto. Con il nuovo assetto l'Agenzia intende ampliare gli incarichi art. 18 nell'ambito degli uffici provinciali-territorio. Il relativo incremento di spesa può essere compensato dalla riclassificazione di circa **600** incarichi ex art. 18 (presenti sia nell'area territorio che nell'area entrate) a posizioni art. 17 nonché a PO previste dalla legge 205 del 2017. Si stima che con il nuovo assetto gli incarichi di responsabilità art. 18 saranno circa **3.000** (sia area entrate che territorio) e graveranno sul FPSRUP per € 9,0 / € 9,5 mln.

c) La metodologia per la graduazione delle funzioni direttive previste dagli articoli 17 e 18 del CCNI

Le posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità vengono graduati sulla base della complessità dell'incarico, del grado di autonomia e responsabilità connesso, dell'ampiezza delle conoscenze e del livello di specializzazione richiesto: tali fattori tengono conto anche della graduazione attribuita alle strutture in cui sono incardinate le predette posizioni.

Per gli incarichi art. 17 sono previste fino a tre fasce retributive, per quelli art.18 fino a quattro fasce retributive.

d) Le tipologie di posizioni organizzative a seguito del nuovo assetto organizzativo

Nell'allegato A è riportato l'elenco dettagliato di ciascuna tipologia di posizione per ogni struttura provinciale, regionale e centrale.

e) Criteri di conferimento e revoca degli incarichi posizioni organizzative previsti dagli articoli 17 e 18 del C.C.N.I.

Il processo di conferimento degli incarichi prevede tre possibilità:

1. Conferimento di incarichi ex novo mediate attivazione di una procedura d'interpello
2. Rinnovo di incarichi;
3. Avvicendamento di incarichi, e cioè:
 - Rotazione degli incaricati nella stessa tipologia di funzioni o in tipologie simili, mutandone però la sede di lavoro o la platea dei contribuenti di riferimento (ad es. passaggio dall'area lavoratori autonomi a quella delle medie imprese) oppure
 - Alternanza degli incaricati tra funzioni di natura diversa;

Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza per i motivi indicati dall'articolo 19 del CCNI e cioè inosservanza delle direttive; accertamento di risultati negativi; violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari, a procedimenti penali o a misure cautelari di sospensione dal servizio; intervenuti mutamenti organizzativi.